

(N. 240)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. Stampato N. 216)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 GENNAIO 1949

Istituzione del consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme  
sull'amministrazione della cassa nazionale del notariato

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È istituito il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma.

Esso è composto di quindici membri eletti fra i notai in esercizio.

#### Art. 2.

Il Consiglio nazionale del notariato:

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia:

b) presenta al Ministro di grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile;

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);

d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai.

#### Art. 3.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno, il presidente e il vice presidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, ne esplica l'attività ordinaria. In casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

Il vice presidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.

#### Art. 4.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

#### Art. 5.

La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;

b) di sei membri eletti dai Collegi notarili, di cui cinque tra i notai esercenti e uno tra i pensionati.

#### Art. 6.

Tanto il Consiglio nazionale che la Commissione amministratrice della Cassa, possono nominare un comitato costituito di tre o più dei propri componenti per lo svolgimento dell'attività di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente.

#### Art. 7.

Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio nazionale o della Commissione amministratrice della Cassa, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio o dell'intera Commissione.

#### Art. 8.

Le elezioni del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa del notariato hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio.

Il giorno delle elezioni è fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi, provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Nel caso previsto dal comma 4° dell'articolo precedente, la data delle elezioni è fissata dal Ministro di grazia e giustizia.

#### Art. 9.

Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa.

La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

#### Art. 10.

Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro di grazia e giustizia.

Contro la validità delle operazioni elettorali può essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.

Quando l'elezione sia stata annullata in uno o più collegi notarili, non occorre ripe-

terla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.

Art. 11.

S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato.

Art. 13.

La misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di in-

tegrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della Commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Per la prima attuazione della presente legge, la data delle elezioni del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio e la Commissione dureranno in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 160.

p. Il Presidente della Camera dei Deputati  
FUSCHINI.